

**Reg. (CE) n. 1804/1999 del 19 luglio 1999**  
Pubblicato nella G.U.C.E. 24 agosto 1999, n. L 222.  
Entrato in vigore il 24 agosto 1999.

Regolamento del Consiglio che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Il Consiglio dell'Unione europea, vista il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>, visto il parere del Parlamento europeo<sup>2</sup>, visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>3</sup>, considerando quanto segue:

1. il regolamento (CEE) n. 2092/91 dispone che la Commissione formuli proposte in merito ai principi e alle misure specifiche di controllo relativi alla produzione biologica di animali, di prodotti animali non trasformati e di prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale entro il 30 giugno 1995;
2. i consumatori manifestano un interesse crescente per i prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici e questi prodotti sono quindi oggetto di una domanda sempre maggiore;
3. le produzioni animali contribuiscono ad estendere la gamma dei prodotti biologici e permettono alle aziende operanti in questo settore di intraprendere attività complementari che costituiscono una fonte di reddito considerevole;
4. il presente regolamento armonizza le norme relative alla produzione, all'etichettatura e al controllo delle specie animali più importanti; per talune specie, diverse da quelle acquatiche, per le quali il presente regolamento non contempla norme di produzione, è opportuno ai fini della tutela dei consumatori armonizzare almeno i requisiti in materia di etichettatura e il sistema di controllo; per i prodotti dell'acquacoltura tali norme dovrebbero essere elaborate al più presto;
5. inoltre, nelle aziende che operano con metodi di produzione biologica, l'allevamento costituisce un elemento fondamentale per l'organizzazione della produzione agricola, in quanto soddisfa il fabbisogno di materie organiche e di elementi nutritivi del terreno agricolo, contribuendo così a migliorare il suolo e a sviluppare un'agricoltura durevole;
6. per evitare danni all'ambiente, in particolare alle risorse naturali come il suolo e l'acqua, l'allevamento praticato con metodi biologici deve in linea di massima prevedere uno stretto legame tra questa produzione e la terra, una prassi di avvicendamenti poliennali adeguati e l'alimentazione del bestiame con prodotti vegetali coltivati con metodi biologici nella stessa azienda;
7. per evitare l'inquinamento delle acque ad opera dei composti azotati, le aziende che praticano l'allevamento con metodi di produzione biologica dovrebbero disporre di un'adeguata capacità di stoccaggio e di piani per lo spargimento delle deiezioni zootecniche solide e liquide;
8. ai fini della conservazione e della valorizzazione del potenziale delle zone abbandonate, la pastorizia praticata secondo i metodi dell'agricoltura biologica costituisce un'attività quanto mai appropriata;
9. occorre promuovere un'ampia diversità biologica e la scelta delle razze dovrebbe essere operata in funzione della loro capacità di adattamento alle condizioni ambientali esistenti;
10. gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti sulla loro base non sono compatibili con i metodi di produzione biologici; per conservare la fiducia dei consumatori nella produzione biologica non si dovrebbero utilizzare organismi geneticamente modificati, loro parti e prodotti ottenuti sulla loro base in prodotti recanti il marchio di produzione con metodi biologici;

---

<sup>1</sup> Pubblicata nella G.U.C.E. 5 ottobre 1996, n. C 293.

<sup>2</sup> Pubblicato nella G.U.C.E. 28 aprile 1997, n. C 133.

<sup>3</sup> Pubblicato nella G.U.C.E. 2 giugno 1997, n. C 167

11. occorre fornire ai consumatori garanzie che il prodotto è ottenuto in conformità alle disposizioni del presente regolamento; per quanto tecnicamente possibile, tali garanzie dovrebbero basarsi sulla rintracciabilità dei prodotti animali;
12. l'alimentazione degli animali deve consistere di erba, foraggi e mangimi ottenuti con metodi di produzione biologici;
13. nelle attuali circostanze, gli allevatori possono incontrare difficoltà quanto all'approvvigionamento di alimenti<sup>4</sup> per animali allevati secondo metodi biologici e si dovrebbe quindi prevedere, in via provvisoria, la possibilità di autorizzare l'impiego, in modica quantità, di un numero limitato di mangimi non prodotti con metodi biologici;
14. inoltre, per soddisfare il fabbisogno fisiologico essenziale degli animali, può essere necessario il ricorso a taluni minerali, oligoelementi e vitamine, a condizioni ben definite;
15. la salute degli animali dovrebbe essere tutelata soprattutto in forma preventiva, con misure quali una scelta oculata delle razze e dei sottotipi, un'alimentazione equilibrata e sana e un ambiente propizio, in particolare sotto il profilo della densità di allevamento, della stabulazione e delle pratiche di allevamento;
16. l'uso in forma preventiva di medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica non è consentito nell'agricoltura biologica;
17. tuttavia gli animali, quando si ammalano o si feriscono, dovrebbero essere curati immediatamente dando la preferenza a prodotti omeopatici o fitoterapici e limitando al minimo l'uso di medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica; per garantire ai consumatori la qualità della produzione biologica dovrebbe essere possibile adottare misure restrittive, ad esempio raddoppiando il tempo di sospensione dopo l'utilizzazione di medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica;
18. nella maggioranza dei casi, gli animali dovrebbero poter accedere ad aree di pascolo o a spiazzi erbosi non appena le condizioni climatiche lo consentono; tali pascoli dovrebbero in linea di massima essere gestiti secondo un programma appropriato di rotazione;
19. per tutte le specie animali, i locali di stabulazione dovrebbero soddisfare le esigenze degli animali in materia di aerazione, luce, spazio e benessere e dovrebbero essere dotati di una superficie utile sufficiente per consentire a ciascun animale la libertà di movimento necessaria e per sviluppare il naturale comportamento sociale;
20. operazioni sistematiche che danno luogo a tensione, danni, malattie o sofferenze degli animali nelle fasi dell'allevamento, della movimentazione, del trasporto e della macellazione dovrebbero essere ridotte al minimo; tuttavia taluni interventi specifici essenziali per talune produzioni possono essere permessi; l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o a modificare il ciclo riproduttivo degli animali non sono compatibili con i principi dell'agricoltura biologica;
21. l'apicoltura, date le sue peculiarità, necessita di apposite disposizioni, in particolare al fine di garantire la disponibilità di risorse pollinifere e nettariifere adeguate in termini quantitativi e qualitativi;
22. tutti gli operatori che commercializzano prodotti derivanti da animali allevati con metodo biologico dovrebbero essere soggetti a un controllo regolare e uniforme; le informazioni concernenti le entrate e le uscite di animali nella e dall'azienda, nonché le cure somministrate, dovrebbero essere indicate permanentemente in un registro tenuto a disposizione presso l'azienda;
23. le differenze regionali per quanto riguarda l'agricoltura e le condizioni climatiche rendono necessari periodi transitori per taluni metodi e per le caratteristiche dei locali di stabulazione e degli impianti;
24. la diversità dei metodi seguiti nella produzione biologica di animali esistente attualmente tra gli Stati membri rende necessario che questi ultimi possano applicare sul loro territorio norme più rigorose per gli animali ed i prodotti animali;
25. a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91, le indicazioni nell'etichettatura, nel materiale pubblicitario o documenti commerciali considerati dal consumatore come un

---

<sup>4</sup> Il termine "mangimi" è stato sostituito dal termine "alimenti", così come disposto dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 8 settembre 1999, n. L 237.

- riferimento ad un metodo di produzione biologico sono riservate ai prodotti ottenuti conformemente a tale regolamento;
26. il consumatore ritiene in genere che determinate indicazioni siano un riferimento ad un metodo di produzione biologico;
  27. è tuttavia necessario prevedere un periodo transitorio per consentire ai titolari di un marchio di adeguare la loro produzione ai requisiti dell'agricoltura biologica a condizione che tale periodo transitorio sia concesso solo ai marchi che portano le suddette indicazioni e per i quali la presentazione della domanda di registrazione è avvenuta prima della pubblicazione del regolamento (CEE) n. 2092/91, e che il consumatore sia informato in modo opportuno del fatto che tali prodotti non sono conformi al metodo di produzione biologico, ha adottato il presente regolamento:

## Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente: (6).
- 2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente: (7).
- 3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente: (8).
- 4) All'articolo 4, paragrafo 3 la definizione di "preparazione" è sostituita dalla seguente: (9).
- 5) All'articolo 4 sono aggiunte le seguenti definizioni: (10).
- 6) All'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente: (11).
- 7) All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente: (12).
- 8) All'articolo 5, paragrafo 5 la frase introduttiva è modificata come segue: (13).
- 9) All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente: (14).
- 10) All'articolo 5, paragrafo 5 è aggiunta la lettera seguente: (15).
- 11) All'articolo 5, paragrafo 5 bis, è aggiunta la lettera seguente: (16).
- 12) All'articolo 5, il paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente: (17).
- 13) All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: (18).
- 14) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: (19).
- 15) All'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b) la data "31 dicembre 2000" è sostituita da "31 dicembre 2003".
- 16) All'articolo 6, paragrafo 4, la data "31 dicembre 1999" è sostituita da "31 dicembre 2002".
- 17) All'articolo 7, paragrafo 1 la frase introduttiva e il testo della lettera a) sono sostituiti dal seguente: (20).
- 18) È inserito il paragrafo seguente: (21).
- 19) All'articolo 9, paragrafo 11, i termini "del 26 giugno 1989" sono cancellati.
- 20) È inserito il paragrafo seguente: (22).
- 21) All'articolo 11, paragrafo 6, lettera a) la data "31 dicembre 2002" è sostituita dalla data "31 dicembre 2005".
- 22) All'articolo 12 è aggiunto il comma seguente: (23).
- 23) L'articolo 13 è sostituito dal seguente: (24).
- 24) È inserito l'articolo seguente: (25).
- 25) Gli allegati I, II, III e VI sono modificati e gli allegati VII e VIII sono aggiunti, conformemente all'allegato.

- (6) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (7) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (8) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (9) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (10) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (11) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (12) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (13) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (14) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (15) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (16) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (17) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.

- (18) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (19) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (20) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (21) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (22) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (23) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (24) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (25) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.

## Articolo 2

Per conformarsi ai periodi di conversione di cui all'allegato I, parti B e C, il periodo trascorso anteriormente al 24 agosto 2000 è preso in considerazione qualora l'operatore possa dimostrare in modo soddisfacente per l'autorità o l'organismo ispettivo che durante tale periodo ha prodotto in conformità delle disposizioni nazionali vigenti o, in mancanza, delle norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a partire dal 24 agosto 2000, tuttavia i divieti concernenti l'uso di organismi geneticamente modificati e loro derivati di cui al presente regolamento ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera h), all'articolo 5, paragrafo 5, lettera f), all'articolo 5 bis, lettera i), all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) e all'allegato 1, sezione B, paragrafo 4.18, del regolamento (CEE) 2092/91, sono immediatamente applicabili.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999.

Per il Consiglio  
Il Presidente  
K. Hemilä

## **Allegato**

I. L'allegato I è modificato come segue:

- 1) Nella parte "Vegetali e prodotti vegetali" il comma relativo agli animali e ai prodotti animali è soppresso.
- 2) Il titolo "Vegetali e prodotti vegetali" è sostituito da "A. Vegetali e prodotti vegetali".
- 3) Sono aggiunte le seguenti rubriche e sezioni: (26).

II. L'Allegato II è modificato come segue:

- 1) Il titolo della parte B è sostituito dal seguente: (27).
- 2) Dopo la parte B, sezione 1, è inserito il testo seguente: (28).
- 3) La parte C ("Altri prodotti") è sostituita dalla seguente: (29).
- 4) Sono aggiunte le seguenti parti: (30).

III. L'allegato III è modificato come segue:

- 1) Il titolo della parte A è modificato come segue: (31).
- 2) È inserita la sezione seguente: (32).
- 3) Il titolo parte B, è sostituito dal seguente: (33).
- 4) Il titolo parte C, è sostituito dal seguente: (34).

IV. All'allegato VI, il seguente paragrafo è inserito dopo il primo paragrafo "Principi generali": (35).

V. Sono aggiunti i seguenti allegati: (36).

(26) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.

(27) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.

(28) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.

(29) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.

(30) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.

(31) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.

(32) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.

(33) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.

(34) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.

(35) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.

(36) Il testo omissivo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 2092/91.